

Civile Ord. Sez. L Num. 21672 Anno 2019

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO

Data pubblicazione: 23/08/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso 9780-2015 proposto da:

[REDACTED] S.P.A. (già [REDACTED]  
[REDACTED] S.P.A.), in persona del  
legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA [REDACTED], presso lo studio  
degli avvocati [REDACTED] e [REDACTED], che  
la rappresentano e difendono;

;

- *ricorrente* -

2019

*contro*


1461

[REDACTED], elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato  
[REDACTED], che la rappresenta e difende;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 735/2014 della CORTE D'APPELLO  
di MILANO, depositata il 14/10/2014r.g.n. 1413/2012.



Corte di Cassazione - Copia - 10/11/14

**Premesso**

che con sentenza n. 735/2014, pubblicata il 14 ottobre 2014, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa sede aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato, in relazione al periodo dall'1/10/2010 al 28/2/2011, da [REDACTED] e da [REDACTED] S.p.A. per esigenze di sostituzione del personale assente per malattia con mansioni di assistente di volo impiegato presso la base di servizio di Milano;

- che la Corte di appello, pur aderendo all'orientamento per il quale, nelle realtà aziendali vaste e complesse, non è richiesta, per la legittimità del termine, l'indicazione del nome del sostituito e della causale dell'assenza, ha, tuttavia, osservato come nella specie la società non avesse dato concreta dimostrazione della sussistenza delle ragioni indicate nel contratto di lavoro, non risultando sufficienti a tale fine l'elenco dei dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualifica di assistenti di volo in servizio presso la base di Milano, con l'indicazione mese per mese del numero di giornate di assenza per malattia di ciascuno, né l'elenco delle altre sette risorse assunte nello stesso periodo con identica causale, posto che le circostanze desumibili da tale documentazione non consentivano di accertare se e quando la lavoratrice avesse effettivamente operato in sostituzione dei colleghi assenti per malattia e, in particolare, se avesse effettivamente lavorato nelle loro tratte;

- che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] S.p.A. (già [REDACTED] S.p.A.) con due motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso;

**rilevato**

che con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 421, 115 e 116 cod. proc. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi discostata dal pur correttamente richiamato orientamento di legittimità, là dove aveva ritenuto che la datrice di lavoro non avesse assolto il proprio onere probatorio in ordine all'effettiva sussistenza delle ragioni sostitutive indicate nel contratto individuale di lavoro e del nesso causale fra tali ragioni e l'assunzione a termine della Cavallo;

- che con il secondo, deducendo la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) nonché la violazione dell'art. 414 cod. proc. civ., la ricorrente si duole del fatto che la Corte avesse esaminato la documentazione offerta al fine di comprovare l'effettività delle esigenze sostitutive dedotte in contratto, posto che la ricorrente si era limitata a chiedere che esso fosse dichiarato nullo in quanto generico e,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

u.j.



